

DCO 33/09

**METODOLOGIA DI RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI DI GAS A
SEGUITO DI ACCERTATO MALFUNZIONAMENTO DEL
GRUPPO DI MISURA**

Documento per la consultazione

29 ottobre 2009

Premessa

Il presente documento per la consultazione formula proposte per l'individuazione di una metodologia, unica a livello nazionale, da utilizzare nei casi di ricostruzione dei consumi di gas naturale in seguito a sostituzione del gruppo di misura dovuto ad accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica legale, ai sensi dell'articolo 41 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG), approvata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con la deliberazione 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 e s.m.i..

Le proposte presentate tengono conto dei contenuti del documento interassociativo fatto pervenire dalle principali Associazioni di distributori e venditori di gas naturale, intitolato "Proposta di Anigas, Assogas, Federestrattiva e FederUtility per la ricostruzione dei consumi" .

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il **8 dicembre 2009**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate e, pertanto, sottratte alla pubblicazione.

E' preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità: <http://www.autorita.energia.it>.

In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta:

**Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Consumatori e Qualità del Servizio
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.313/263
fax: 02-65565.230
e-mail: consumatori@autorita.energia.it
<http://www.autorita.energia.it>**

INDICE

1. Introduzione	4
2. Le proposte in tema di ricostruzione dei consumi	5
<i>Determinazione del volume</i> _____	7
<i>Determinazione delle percentuali di errore riconosciute</i> _____	9
<i>Determinazione dei volumi da assoggettare alle percentuali di errore riconosciute</i> _____	10
3. Tempi di attuazione	11

1. Introduzione

- 1.1 Con la deliberazione 29 settembre 2004, n. 168/04 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha approvato il *Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas* (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi gas), con il quale ha definito la regolazione della qualità dei servizi gas per il secondo periodo regolatorio, dall'1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2008.
- 1.2 L'articolo 43 del Testo integrato della qualità dei servizi gas ha disciplinato la prestazione di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale; tale articolo è stato successivamente modificato con la deliberazione 29 aprile 2008, ARG/gas 51/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 51/08), emanata in esito ad una prima fase di consultazione effettuata nell'ambito del procedimento inerente la revisione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il terzo periodo regolatorio, avviato con la deliberazione 26 settembre n. 234/07 e condotto secondo la metodologia di Analisi d'Impatto della Regolazione (AIR).
- 1.3 L'intervento attuato con la deliberazione ARG/gas 51/08 si può inquadrare all'interno di una serie di azioni intraprese dall'Autorità sul tema della misura, tra le quali si ricordano:
 - a) la segnalazione al Parlamento e al Governo, datata 11 marzo 2008, PAS 1/08 in tema di misura del gas nelle attività di distribuzione e fornitura ai clienti finali, con la quale si è evidenziata tra l'altro la necessità di iniziative di competenza governativa e parlamentare a tutela dei consumatori finali; a tal proposito, si ricorda la recente emanazione della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*"¹ (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136);
 - b) il procedimento per la definizione della regolazione funzionale-prestazionale e dell'assetto del servizio di misura nella distribuzione gas, avviato con la deliberazione 9 luglio 2007, n. 169/07, che ha portato tra l'altro all'approvazione della deliberazione 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08 recante le direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale.
- 1.4 La deliberazione ARG/gas 51/08 ha introdotto, ma non solo, condizioni di minor costo per verifiche di gruppi di misura vetusti fino alla classe G6, purché richieste secondo una precisa tempistica, nonché l'obbligo di sostituzione del misuratore senza addebito di costi al cliente finale in caso di accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica legale. Circa poi il tema della ricostruzione dei consumi, si è stabilito che:
 - a) vengano utilizzate le disposizioni del settore elettrico, con esplicito riferimento agli articoli 9, 10 e 11 della deliberazione 18 dicembre 1999, n. 200/99 (di seguito: deliberazione n. 200/99), fatti salvi gli opportuni

¹ Vedi articolo 30, commi 21-25.

adattamenti per tenere conto delle specificità del settore del gas; il distributore è, poi, tenuto a darne comunicazione al venditore entro 15 giorni lavorativi dall'invio del resoconto della verifica;

- b) per i gruppi di misura del gas di produzione non recente, ossia con anno di fabbricazione antecedente di almeno 25 anni rispetto all'anno di richiesta della verifica, siano a carico del distributore gli oneri derivanti da una ricostruzione che evidenzi un addebito al cliente finale di consumi inferiore rispetto al gas effettivamente fornito.

E' stato, inoltre, previsto l'obbligo per le Associazioni delle imprese di distribuzione e di vendita del gas di sottoporre all'Autorità una proposta di maggior dettaglio per la ricostruzione dei consumi, che tenesse conto anche dell'uso del gas, entro il 30 settembre 2008 (comma 43.12 del Testo integrato della qualità dei servizi gas).

- 1.5 In seguito, l'articolo 43 del Testo integrato della qualità dei servizi gas è stato nuovamente oggetto di modifica tramite la deliberazione 3 luglio 2008, ARG/gas 90/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 90/08), al fine di confermare il principio secondo il quale la normativa metrologica prevale sulla normativa tecnica, con specifico riguardo agli errori massimi di misura, e in tal modo assicurare la tutela degli utenti secondo i parametri della metrologia legale.
- 1.6 Infine, le disposizioni contenute nelle sopraccitate deliberazioni ARG/gas 51/08 e ARG/gas 90/08 sono state integrate a costituire l'articolo 41 della *Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012* (di seguito: RQDG), approvata dall'Autorità con la deliberazione 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08.

2. Le proposte in tema di ricostruzione dei consumi

- 2.1 In data 17 settembre 2008, la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità (di seguito: DCQS) ha organizzato un primo incontro con le Associazioni dei distributori e dei venditori di gas naturale (di seguito: Associazioni degli operatori) per avviare i lavori sul tema della ricostruzione dei consumi in caso di accertato malfunzionamento del gruppo di misura. Le Associazioni degli operatori hanno colto l'occasione per anticipare i contenuti del documento intitolato "*Proposta di Anigas, Assogas, Federestrattiva e FederUtility per la ricostruzione dei consumi*" (di seguito: proposta), successivamente fatto pervenire all'Autorità, in data 30 settembre 2008. Il tavolo di lavoro si è riunito nuovamente nel corso del 2009 sia per approfondire ulteriormente il tema della ricostruzione dei consumi che per una verifica dell'andamento delle attività concernenti la verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale dopo la pubblicazione delle disposizioni, introdotte a garanzia dei consumatori con la deliberazione ARG/gas 51/08.
- 2.2 La proposta delle Associazioni degli operatori affronta i tre punti salienti della metodologia, inerenti la determinazione:
 - a) del volume totale;
 - b) delle percentuali di errore;
 - c) del volume da assoggettare alle percentuali di errore riconosciute.

Per ciascun tema vengono valutati punti di forza e punti di debolezza secondo un approccio qualitativo e viene individuata di conseguenza una soluzione preferita, presentata in sintesi alla fine del documento.

- 2.3 L'Autorità ritiene che la proposta fatta sia una valida base di partenza, in considerazione dell'alto contenuto tecnico della stessa e del fatto che è stata condivisa dalle principali Associazioni degli operatori. Tuttavia, reputa importante che tale metodologia sia condivisa anche dagli altri soggetti interessati, a partire dalle Associazioni dei consumatori.
- 2.4 Le Associazioni degli operatori hanno proposto di applicare la metodologia a tutte le tipologie e classi di gruppi di misura, evidenziando che sarà necessario tenere nella giusta considerazione le modalità di effettuazione della verifica, ovvero se in loco, presso il cliente finale, oppure presso un laboratorio qualificato, tramite invio dell'apparato in questione. Infatti, l'articolo 41 della RQDG prevede che il distributore sia tenuto ad effettuare la verifica presso il cliente finale tutte le volte in cui ciò sia tecnicamente possibile e secondo il procedimento indicato dalla normativa tecnica, ossia dalla norma UNI-CIG 11003, già in corso di aggiornamento, peraltro anche su esplicita richiesta dell'Autorità. La norma UNI-CIG 11003 si applica ai gruppi di misura fino alla classe G6: questo implica che apparati di classe superiore debbano essere necessariamente inviati ad un laboratorio qualificato. A garanzia del controllo degli eventuali costi posti a carico del cliente finale, il comma 41.6 della RQDG stabilisce che, qualora la verifica del gruppo di misura sia stata effettuata presso il cliente finale, il distributore non può richiedere ulteriori verifiche dello stesso gruppo di misura presso un laboratorio.
- 2.5 Sul tema sono pervenute diverse segnalazioni da parte dei distributori al fine di eliminare il sopraccitato comma sulla inderogabilità della verifica presso il cliente finale (comma 41.3 della RQDG), rendendo comunque possibile la scelta dell'invio del gruppo di misura ad un laboratorio qualificato, previa sostituzione dell'apparato con uno nuovo e, soprattutto, a parità di costi per il cliente finale. La regolazione vigente prevede un costo massimo per la verifica del gruppo di misura in loco (e per richiesta di verifica pervenuta trascorsi cinque anni solari da una precedente relativa allo stesso punto di riconsegna) pari a 40 euro nel caso in cui la stessa conduca all'accertamento di errori della misura non superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente (comma 41.7 della RQDG); importo che è stato portato a 5 euro in alcuni casi specifici, come anticipato al precedente paragrafo 1.4. Per quanto concerne invece la verifica effettuata presso un laboratorio qualificato, il cliente finale deve essere informato dall'operatore dei costi che eventualmente andrà a sostenere nel caso in cui la verifica conduca all'accertamento di errori della misura non superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente.
- 2.6 Qualora la verifica (condotta in loco o in laboratorio) conduca all'accertamento di errori della misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente, nessun importo può essere addebitato al cliente finale sia per la verifica stessa che per la sostituzione del gruppo di misura. L'Autorità intende sollecitare i soggetti ad esprimersi circa una modifica della regolazione vigente al fine di introdurre la possibilità di scegliere se effettuare la verifica presso un laboratorio qualificato anche nei casi in cui sia tecnicamente possibile condurla in loco, mantenendo però gli importi attualmente previsti per la verifica presso il cliente finale. Tale soluzione, che presumibilmente potrebbe rendere difficile la presenza del cliente alla verifica stessa, comporterebbe però da subito la sostituzione del gruppo di misura installato con uno nuovo e la conservazione di

quello sostituito per un periodo utile a garantire l'effettuazione di eventuali ulteriori controlli richiesti dalla parti.

Spunto di consultazione Q.1: Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di verifica del gruppo di misura? Se no, per quali motivi?

Quali ulteriori previsioni ritenete utile introdurre?

2.7 Di seguito vengono esaminati i punti fondamentali della metodologia proposta.

Determinazione del volume

2.8 Per quanto concerne il periodo di riferimento per la ricostruzione dei consumi, l'articolo 10 della deliberazione n. 200/99 prevede che, nel caso in cui il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non sia determinabile con certezza, allora “...(omissis)...il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo” (comma 10.2).


2.9 La proposta delle Associazioni degli operatori prende in esame tre metodi per la determinazione del volume, riferendosi però di default solo al volume annuale (V_{365}), di seguito riportati:

- a) utilizzo di un V_{365} standard, attribuito a priori in funzione della tipologia di apparecchi di utilizzazione ed eventualmente differenziato per zona climatica;
- b) stima di un V_{365} sulla base del profilo associato a ciascun punto di riconsegna attivo, profilo che può essere aggiornato dall'impresa di distribuzione ad ogni lettura pervenuta e comunque almeno una volta all'anno, in corrispondenza dell'inizio di ciascun anno termico, secondo quanto previsto dalla deliberazione 2 febbraio 2007, n. 17/07 (di seguito: deliberazione n. 17/07);
- c) attribuzione di un V_{365} in coerenza con la disciplina in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale, di cui alla deliberazione 27 giugno 2007, n. 157/07; nello specifico, il “consumo totale annuo” è pari alla quantità di gas naturale prelevata dal cliente finale domestico, riferita agli ultimi dodici mesi antecedenti l'ultima lettura o autolettura disponibile.

2.10 Il primo metodo, indicato alla precedente lettera a), attribuisce una sorta di “volume convenzionale” al punto di riconsegna, il quale potrebbe essere solo in parte rappresentativo dell'effettivo consumo del cliente finale per il periodo in questione; inoltre, esso richiede che siano definiti in dettaglio i parametri di riferimento per il calcolo del dato nonché i criteri di aggiornamento dello stesso. Il secondo, invece, permette di mantenere una più precisa corrispondenza al prelievo misurato anche in considerazione della possibile disponibilità di una lettura

effettiva proprio in prossimità della data di ricostruzione. Il terzo, introdotto però per i soli clienti domestici, pur caratterizzandosi per la piena conformità alle abitudini di consumo annuo del cliente finale, garantisce la gestione di un volume congelato alla data dell'ultima lettura o autolettura disponibile.

- 2.11 Nella tabella di sintesi delle soluzioni preferite, le Associazioni degli operatori riportano quella descritta al precedente paragrafo 2.9, lettera b) e l'Autorità concorda di massima con tale scelta, visto l'impegno profuso nel tempo per una riforma del sistema del bilanciamento gas e il largo impiego di quanto regolato dalla deliberazione n. 17/07.
- 2.12 La disciplina vigente prevede che il distributore provveda a determinare per ciascun punto di riconsegna il profilo di prelievo sulla base dei profili standard, definiti dall'Autorità con la deliberazione n. 17/07, e di quanto comunicato dall'utente all'atto della richiesta di accesso per attivazione della fornitura. Il profilo di prelievo standard descrive, con scansione temporale giornaliera, l'andamento dei prelievi in funzione di un insieme di caratteristiche del punto di riconsegna. Alla luce di tali presupposti, si riporta di seguito un esempio esplicativo di come si ipotizza possano essere utilizzati i profili di prelievo per la stima del V_{365} , naturalmente facendo riferimento ad alcune specifiche condizioni al contorno, nei fatti non esaustive, in considerazione delle svariate casistiche che potrebbero verificarsi (ad esempio, quel misuratore potrebbe essere stato letto poco prima), cosa che però non dovrebbe pregiudicare la bontà dei principi sottesi al metodo proposto. Supponiamo che il distributore abbia a disposizione due letture validate L_1 e L_2 dalla cui differenza potrà ricavare il consumo del periodo $t_{L2} - t_{L1}$, periodo all'interno del quale si posiziona l'estremo temporale di partenza per la ricostruzione dei consumi, il t_{VM-365} ; grazie alla scansione giornaliera dei profili di prelievo, sarà nelle condizioni di stimare i consumi attribuibili al punto di riconsegna in questione per l'intervallo $t_{L2} - t_{VM-365}$. Rimarrà, quindi, solo da attribuire un volume al periodo $t_{VM} - t_{L2}$, cosa che può essere ottenuta, ad esempio, effettuando una proiezione dei consumi presunti sulla base del prelievo annuo associato al punto di riconsegna ossia, in altri termini, applicando i pesi giornalieri al dato di prelievo annuo aggiornato al termine dell'Anno Termico (A.T.) precedente.



Rispetto a quanto già in vigore, si potrebbe eventualmente introdurre l'obbligo per il distributore di aggiornare i dati inerenti al profilo di prelievo nel caso in cui si trovi ad avere a disposizione una lettura validata in prossimità della verifica del gruppo di misura e dell'accertamento del malfunzionamento dello stesso. E' evidente che deve essere fatta salva la possibilità per il cliente finale di dimostrare l'eventuale non utilizzo della fornitura (è tipico il caso della temporanea assenza per un soggiorno prolungato in altra città), ad esempio, producendo la bolletta dei consumi di energia elettrica al fine di attestare la mancata fruizione del servizio.

- 2.13 Al riguardo preme ricordare che la disciplina attuale in tema di fatturazione dei conguagli dei consumi di gas non prevede l'impiego di profili quanto piuttosto del criterio cosiddetto "pro die"; la problematica è all'attenzione anche di un gruppo di lavoro che vede il coinvolgimento dell'Agenzia delle Dogane.
- 2.14 Ritornando al tema della definizione del periodo di riferimento per la ricostruzione dei consumi, nel caso in cui sia possibile accertare il momento in cui si è verificato il guasto ed esso risulti antecedente ai trecentosessantacinque giorni precedenti la data della sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo da parte del distributore di gas, si propone che il distributore provveda a coprire tutto il periodo in oggetto effettuando una stima, sempre sulla base del profilo di prelievo associato al punto di riconsegna secondo la deliberazione n. 17/07.

Spunto di consultazione Q.2: Determinazione del volume

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di determinazione del volume? Se no, per quali motivi?

Determinazione delle percentuali di errore riconosciute

- 2.15 La proposta delle Associazioni degli operatori spiega che nell'ambito della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale, effettuata in loco secondo quanto previsto dalla norma UNI-CIG 11003, vengono determinate due portate:
- la massima installata (di seguito: Q_1), come sommatoria delle portate degli apparecchi di utilizzazione presenti presso il cliente finale;
 - la ridotta (di seguito: Q_2), ottenuta accendendo completamente il più piccolo degli apparecchi di utilizzazione installati presso il cliente finale (non la sola fiamma pilota).
- 2.16 Per quanto concerne la determinazione delle percentuali di errore riconosciute, vengono prospettate le seguenti due metodologie:
- l'errore è posto pari al valore ottenuto durante la verifica presso il cliente finale o in laboratorio, ovvero:
$$E\%_{Q1} = E\%(Q_1)_{\text{verifica}}$$
$$E\%_{Q2} = E\%(Q_2)_{\text{verifica}}$$
 - in alternativa, l'errore è fissato pari al valore assoluto della differenza tra l'errore ottenuto dalla verifica in campo o in laboratorio e la soglia dell'errore accettabile definita dalla normativa metrologica vigente, tenuto conto del segno dell'errore considerato, ovvero:

$$E\%_{Q1} = \text{Sgn}(E\%(Q1)_{\text{verifica}}) | E\%(Q1)_{\text{verifica}} - E\% \text{ Soglia}(Q1)|$$

$$E\%_{Q2} = \text{Sgn}(E\%(Q2)_{\text{verifica}}) | E\%(Q2)_{\text{verifica}} - E\% \text{ Soglia}(Q2)|$$

- 2.17 Le Associazioni degli operatori prediligono quest'ultima soluzione, valutata come la più equa per entrambe le controparti, poichè non comprende nel calcolo il delta tollerato dalla normativa metrologica di riferimento; le stesse, inoltre, avanzano dubbi circa la legittimità dell'eventuale restituzione di accise per volumi derivanti da errori che risultano comunque all'interno delle soglie metrologiche.
- 2.18 L'Autorità non concorda con tale posizione, poichè considera doveroso tutelare il cliente finale per il quale si sia accertato l'errato funzionamento dell'apparato, facendo riferimento a tutto lo scostamento registrato in sede di controllo, visto che nella prassi non tutti i misuratori sono sottoposti a verifica, ad esempio periodicamente sulla base di pianificazioni prestabilite. Si propone, pertanto, l'adozione della soluzione indicata al precedente paragrafo 2.16, lettera a).

Spunto di consultazione Q.3: Determinazione delle percentuali di errore riconosciute

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di percentuali di errore riconosciute? Se no, per quali motivi?

Determinazione dei volumi da assoggettare alle percentuali di errore riconosciute

- 2.19 Il volume erroneamente misurato dal gruppo di misura (di seguito: V_{ERR}) viene calcolato come somma dei volumi associati alle due portate di cui al precedente paragrafo 2.15, ovvero come somma dei prodotti dei volumi associati all'errore riconosciuto per le portate Q_1/Q_2 e la percentuale di errore associato sempre alle portate Q_1/Q_2 stesse, in pratica:

$$V_{ERR} = V_{ERR-Q1} + V_{ERR-Q2}$$

con:

$$V_{ERR-Q1} = V_{Q1} * E\%_{Q1}$$

$$V_{ERR-Q2} = V_{Q2} * E\%_{Q2}$$

- 2.20 La proposta delle Associazioni degli operatori riporta, quindi, due metodi per il computo dei volumi V_{Q1} e V_{Q2} , così sintetizzabili:
- per il primo, è richiesta la definizione di una tabella di riferimento contenente, per area geografica, il consumo giornaliero per uso cottura moltiplicato per i giorni di non funzionamento degli impianti termici per una data zona climatica, necessaria per determinare il volume annuo generato da un uso cottura in assenza di riscaldamento, ossia il volume V_{Q2} ; quindi, si calcola V_{Q1} come differenza tra il V_{365} (di cui al precedente paragrafo 2.9) e il suddetto V_{Q2} ;
 - il secondo, caratterizzato dalla semplicità di calcolo, si basa sull'ipotesi che nell'arco di un anno il gruppo di misura funzioni per metà tempo alla portata Q_1 (periodo invernale) e per metà a quella Q_2 (periodo estivo), così da stabilire che:

$$V_{Q1} = V_{365} * [Q1/(Q1+Q2)]$$

$$V_{Q2} = V_{365} * [Q2/(Q1+Q2)]$$

- 2.21 Le Associazioni degli operatori preferiscono quest'ultima soluzione, la quale pur basandosi su un'ipotesi convenzionale, si caratterizza per semplicità e immediatezza di applicazione; mentre, la metodologia indicata alla precedente lettera a), maggiormente rispondente all'effettivo utilizzo degli impianti, richiede la definizione di alcuni parametri di riferimento.
- 2.22 In considerazione del fatto che si può ragionevolmente ritenere che il misuratore funzioni di norma ad una portata intermedia tra la massima e la ridotta, come specificate al precedente paragrafo 2.15, l'Autorità propone di calcolare il volume erroneamente misurato dal gruppo di misura secondo la seguente formula:

$$V_{ERR} = V_{365} * [(E\%_{Q1} + E\%_{Q2})/2]$$

Spunto di consultazione Q.4: Determinazione dei volumi da assoggettare alle percentuali di errore riconosciute

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di determinazione dei volumi da assoggettare alle percentuali di errore riconosciute? Se no, per quali motivi?

- 2.23 Rimane infine da valutare se la proposta delle Associazioni degli operatori, per come esplicitata ai precedenti paragrafi, sia utilizzabile nel caso in cui la verifica del gruppo di misura sia stata effettuata in laboratorio e non presso il cliente finale, magari anche attraverso la tracciatura di alcune attività complementari finalizzate al reperimento di dati utili allo scopo. L'Autorità intende sollecitare i soggetti interessati ad esprimersi in merito e ad avanzare suggerimenti al fine di pervenire ad una metodologia di ricostruzione dei consumi, a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura, che tenga nella giusta considerazione le differenze tecnico-operative connesse alle modalità di effettuazione della prova.

Spunto di consultazione Q.5: Proposte in tema di ricostruzione dei consumi a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura

Ritenete che le proposte dell'Autorità in tema di ricostruzione dei consumi a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura siano applicabili integralmente anche nel caso di prova effettuata in laboratorio? Se no, per quali aspetti?

Ritenete necessaria l'individuazione di regole complementari? Se sì, quali?

Vi sono ulteriori elementi da considerare? Se sì, quali?

3. Tempi di attuazione

- 3.1 Come anticipato al precedente paragrafo 2.4, è in corso di revisione la normativa tecnica di riferimento, ossia la norma UNI-CIG 11003. Già in data 11 luglio 2008, DCQS provvedeva ad inviare una comunicazione al Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG), ente federato dell'UNI, riguardante il tema della misura del gas

fornito ai clienti finali, rilevando la necessità di provvedere ad una armonizzazione della normativa tecnica vigente con quella metrologica. Le attività di aggiornamento in questione dovrebbero essere completate a breve, con possibile pubblicazione della norma revisionata nei primi mesi del 2010. E' evidente che tale revisione normativa è un fattore necessario all'effettuazione delle verifiche del gruppo di misura presso il cliente finale, ma non vincolante per l'entrata in vigore della metodologia di ricostruzione dei consumi.

- 3.2 Alla luce di quanto premesso, ritenendo utile pervenire quanto prima all'individuazione di una metodologia univoca di ricostruzione dei consumi gas a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura, l'Autorità valuta fattibile l'emanazione di un provvedimento sul tema prima della fine dell'anno in corso.

Spunto di consultazione Q.6: Tempi di attuazione

Condividete la proposta dell'Autorità in tema di tempi di attuazione? Se no, per quali motivi?